

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"  
U.O. Regioni ed Enti Locali

Roma

Alla c.a. \_\_\_\_\_  
Sindaco \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_ luglio 2020  
Risposta a nota prot.n. \_\_\_\_\_ luglio 2020

Oggetto: congedo Segretario Comunale

Con riferimento al quesito in oggetto, si ritiene necessario evidenziare che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001 la competenza della scrivente Agenzia in materia di attività di "assistenza alle pubbliche amministrazioni", nella forma della risposta ai quesiti interpretativi posti dalle stesse, è limitata esclusivamente alla formulazione di orientamenti per la "uniforme applicazione dei contratti collettivi" dalla medesima stipulati e non può, quindi, estendersi alla formulazione di indicazioni di carattere direttamente gestionale, che restano invece prerogativa esclusiva delle singole Amministrazioni.

Relativamente alla fattispecie in oggetto, tenuto conto delle ulteriori precisazioni fornite, per quanto di competenza, non può che richiamarsi un principio di carattere generale secondo cui il determinarsi di un significativo accumulo di giorni di ferie maturate e non godute nel tempo deve considerarsi un aspetto patologico della disciplina dell'istituto, qualunque sia la motivazione che ne è alla base.

In particolare, nella disciplina contrattuale applicabile ai Segretari, come noto, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del CCNL del 16.5.2001 "Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruito, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente."

Il termine del primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione, previsto al comma 11 della richiamata norma contrattuale, rappresenta il termine massimo entro il quale il segretario è tenuto al godimento delle ferie non fruito per indifferibili esigenze di servizio o personali.

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

Tale ultima disposizione crea un vincolo nei confronti del datore di lavoro pubblico che dovrà far godere le ferie al segretario nel periodo indicato.

Il diritto del segretario a fruire delle ferie maturate, infatti, è irrinunciabile e, quindi, non soggetto a nessuna forma di prescrizione o decadenza.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Dr. Gianfranco Rucco

